**Carta Qualificazione Conducente e patente di guida: recepimento modifiche norme UE**

Decreto legislativo n. 50 del 10 giugno 2020

Con il Decreto Legislativo n. 50 del 10 giugno 2020, pubblicato nella [G.U. n. 146 del 10 giugno 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/10/20G00068/sg), l’Italia ha recepito le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/645 alle norme comunitarie in materia di patenti di guida e qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC.

ANITA ha predisposto una sintesi delle novità di maggiore interesse.

**Campo di applicazione**

È previsto che in caso di trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale, non si applichi l’obbligo di qualificazione iniziale e periodica disciplinato dalla Direttiva 2003/59/CE e ss.mm.

Per “trasporto occasionale” si intende: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito. Per “trasporto non incidente sulla sicurezza stradale” si intende: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

**Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione**

* Vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica;
* è confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi;
* è introdotta la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT;
* è previsto che il MIT stabilisca, con proprio Decreto, i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale e periodica le attività di formazione specifiche già svolte e prescritte da altre normative UE (tra cui rientrano, seppur non in via esclusiva, quelle riguardanti le merci pericolose e il trasporto animali). Nel caso della formazione periodica è espressamente indicato che il risparmio conseguibile non possa essere superiore a uno dei periodi di sette ore stabiliti;
* è chiaramente previsto che i conducenti - cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE - che abbiano stabilito nel nostro Paese la propria residenza anagrafica/normale ai sensi dell’art. 118 del Codice della Strada, nonché i conducenti cittadini di un Paese Terzo, dipendenti da un’impresa italiana di autotrasporto, debbano seguire i corsi di qualificazione inziale e periodica in Italia.

**Attestato del conducente**

È disposto che gli attestati del conducente debbano riportare il codice unionale armonizzato “**95**”. Gli attestati non riportanti tale codice, che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono accettati come prova di qualificazione fino al termine di scadenza.

**Assistenza reciproca degli Stati UE/SEE**

Viene istituita una rete elettronica unionale per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali e sui documenti che ne comprovano la titolarità tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE.

**Rete UE delle patenti di guida**

È previsto lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – [trasporti@confindustria.umbria.it](mailto:trasporti@confindustria.umbria.it)

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 16/06/2020